

Assemblea dei soci del 20/04/2022

Parte straordinaria, punto 1 all'ordine del giorno.

Modifica degli artt. 10, 15, 16, 18, 19, 21, 24 e 25 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione all'assemblea

Signori Soci,

le nuove regole introdotte nella Circ. 285, che rispondono all'esigenza di rafforzare, in linea con la CRD V, le norme esistenti in materia di organizzazione e governo societario tenendo inoltre conto delle indicazioni delle Linee Guida EBA/BCE, prevedono che gli Organi della Banca devono riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale e che "il numero dei componenti del genere meno rappresentato deve essere pari almeno al 33% dei componenti dell'organo". Banca d'Italia dispone il recepimento nello Statuto mediante l'inserimento di previsioni volte a disciplinare le modalità di nomina, con formazione di liste e sostituzione dei componenti, per assicurare il rispetto nel continuo della quota di genere.

Nella seduta dell'8 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alle modifiche del testo statutario, che riguardano:

- articolo 10 – svolgimento dell'Assemblea – viene previsto che l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che possa essere accertata la regolarità di tutte le operazioni;
- articolo 15 - modalità di presentazione delle liste di candidati e voto di lista – viene previsto che tutte le liste dei candidati siano corredate dalle informazioni relative ai requisiti previsti per i candidati stessi e rispettino le percentuali minime di candidati del genere meno rappresentato, nonché di candidati in possesso del requisito di indipendenza;
- articolo 16 - funzionamento del Consiglio – viene precisato il meccanismo di sostituzione di uno o più amministratori in caso di cessazione e conseguente cooptazione e che deve continuare ad essere rispettato l'equilibrio di genere; vengono inoltre recepite le nuove norme in materia di requisiti degli esponenti aziendali, ossia professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, limiti al numero di incarichi, e per gli amministratori indipendenti, gli specifici requisiti;
- articolo 18 – svolgimento del Consiglio – viene precisato che qualora il Consiglio si tenesse a distanza, si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente;
- articolo 19 – verbalizzazione – viene esplicitata la necessità che il processo di formazione dei verbali delle riunioni di Consiglio di Amministrazione consenta la ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse;
- articolo 21 - attribuzioni riservate alla competenza del Consiglio – vengono integrate le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, citando: il Piano di Risanamento, la Gestione della Crisi, l'approvazione di una policy per la promozione della

diversità, dell'inclusività e del Codice Etico, nonché la nomina del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;

- articolo 24 – *Comitati Endoconsiliari* – è previsto che la carica di Presidente del Comitato per il Controllo Interno (CACI), non prevista in CA FriulAdria, non possa coincidere con quella di Presidente del Consiglio e di Presidente di altri Comitati;
- articolo 25 – *Collegio Sindacale* – viene previsto il subentro di un sindaco supplente nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio tra i generi.

Le proposte di modifiche statutarie sono state sottoposte, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 85/1993, all'Autorità di Vigilanza (Banca Centrale Europea), che in data _____ ha rilasciato il provvedimento di accertamento.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone ai Soci di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci di Crédit Agricole FriulAdria Spa delibera, con decorrenza odierna, di modificare lo Statuto Sociale come segue:

- art. 10, inserendo il comma 4, approvando il seguente nuovo testo e fermo il restante contenuto del medesimo articolo:

Art. 10
Omissis

4. È ammessa la possibilità che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in collegamento telefonico e/o audiovisivo, a condizione che possa essere accertata in qualsiasi momento, dal presidente dell'assemblea, l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'adunanza si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti chi presiede l'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

- commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e abrogando il comma 11 dell'art. 15, con il seguente nuovo testo e fermo il restante contenuto del medesimo articolo:

Art. 15
Omissis

4. Le liste sono depositate corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste stesse, con l'indicazione i) della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, iii) di una dichiarazione dei medesimi di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, di soddisfare i criteri di competenza e correttezza, di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, nonché di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché ad eventuali regolamenti interni e iv) della loro accettazione della candidatura.

Nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale devono essere assicurati il rispetto dell'equilibrio tra i generi e la presenza di amministratori indipendenti, di cui all'art. 16 comma 7, e comunque almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti. A tal fine ciascuna delle liste presentata dai soci a ciò legittimati deve essere composta in modo da assicurare che nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale risultante all'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi e il numero minimo degli amministratori indipendenti almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari, statutarie e di vigilanza pro tempore vigenti.

5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto il primo candidato in base all'ordine progressivo indicato nella lista. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari, statutarie e di vigilanza pro tempore vigenti.

8. All'elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, tutti i componenti eccetto l'ultimo sindaco effettivo e l'ultimo supplente; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, il primo sindaco effettivo ed il primo supplente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio., fermo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari, statutarie e di vigilanza pro tempore vigenti.

Al fine altresì di assicurare che anche in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco sia rispettato l'equilibrio tra i generi, almeno un sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.

9. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono tratti per intero dalla stessa.

10. Per la nomina di quei membri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge, fermo il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per i membri del consiglio di amministrazione previsti dall'art. 16 e dell'equilibrio tra i generi.

- commi 3, 5 e 7 dell'art. 16, con il seguente nuovo testo e fermo il restante contenuto del medesimo articolo:

Art. 16
Omissis

3. I membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare i criteri di competenza e correttezza, rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari, statutarie e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché di eventuali regolamenti interni.

Omissis

5. Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto, indicato nella lista a cui apparteneva il candidato cessato, secondo l'ordine progressivo della lista, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari, statutarie e di vigilanza pro tempore vigenti. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo tale meccanismo, gli amministratori rimasti in carica provvederanno alla cooptazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari, statutarie e di vigilanza pro tempore vigenti, nonché il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti relative alla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non

spetta all'assemblea. Gli amministratori nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo atti di ordinaria gestione.

Omissis

7. Almeno un quarto dei componenti del consiglio di amministrazione nominati, ovvero la diversa misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, deve essere costituito da Consiglieri indipendenti, muniti dei requisiti di legge indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.

- comma 2 dell'art. 18, con il seguente nuovo testo e fermo il restante contenuto del medesimo articolo:

Art. 18

Omissis

2. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione nonché a quelle del comitato esecutivo di cui al successivo articolo 23, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, siano identificati, sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

- comma 5 dell'art. 19, con il seguente nuovo testo e fermo il restante contenuto del medesimo articolo:

Art. 19

Omissis

5. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione debbono essere firmati dal presidente, o da chi lo ha sostituito nella presidenza dell'adunanza, e dal segretario, che hanno facoltà, anche in via disgiunta, di trarne copia conforme. I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

- comma 2 dell'art. 21, con il seguente nuovo testo e fermo il restante contenuto del medesimo articolo:

Art. 21

Omissis

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione, le decisioni concernenti:

- a) le linee e le operazioni strategiche della società, e ivi compresa l'approvazione dei piani industriali e finanziari nonché il sistema degli obiettivi di rischio;
- b) la nomina e la revoca del direttore generale e dei vice direttori generali e il conferimento dei relativi poteri;
- c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni rilevanti, nonché gli accordi che incidono sulle medesime;
- d) l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- e) il recepimento di regolamenti e politiche di gruppo predisposti dalla capogruppo nell'interesse del gruppo medesimo;
- f) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di dirigente;
- g) la nomina e la revoca, sentito il parere del collegio sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità, della funzione antiriciclaggio, della funzione di controllo dei rischi e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;

- h) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del collegio sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- i) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- l) la definizione dei sistemi di remunerazione ed incentivazione degli amministratori con incarichi esecutivi, dei membri della direzione generale, nonché di eventuali altre posizioni nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, assicurandone la coerenza con le strategie di lungo periodo della Società ed il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni ai fini del contenimento dei rischi aziendali;
- m) l'eventuale costituzione di comitati interni;
- n) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza;
- o) l'adozione, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca (o del gruppo bancario) e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- p) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- q) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- r) l'approvazione di un Codice etico che stabilisce regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi.

- comma 3 dell'art. 24, con il seguente nuovo testo e fermo il restante contenuto del medesimo articolo:

Art. 24
Omissis

3. I comitati istituiti sono composti, di regola, da 3 (tre) a 5 (cinque) membri tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, esso fa parte di almeno un comitato. I comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente. I lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti. Il presidente del comitato per il controllo interno non può coincidere con il presidente del consiglio di amministrazione o con il presidente di altri comitati. I poteri ed i regolamenti di funzionamento dei comitati istituiti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

- comma 1 dell'art. 25, con il seguente nuovo testo e fermo il restante contenuto del medesimo articolo:

Art. 25

1. L'assemblea ordinaria elegge, con le modalità di cui all'art. 15, ogni tre esercizi tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio tra i generi. L'assemblea ordinaria determina altresì la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai sindaci spettano altresì eventuali medaglie di presenza per le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, secondo la misura determinata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.

Omissis.

Pordenone, 21 marzo 2022

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Chiara Mio